



CITTÀ DI TORINO

ORDINE DEL GIORNO N. 12

Approvato dal Consiglio Comunale in data 17 luglio 2014

OGGETTO: SDI (SISTEMA DI INDAGINE).

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO

che la Legge 1 aprile 1981 n. 121 "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" prevede:

- all'articolo 8 "Istituzione del Centro elaborazione dati", che sia istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità;
- all'articolo 9 "Accesso ai dati ed informazioni e loro uso", che l'accesso e l'utilizzazione dei dati siano consentiti agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza degli organi di polizia dello Stato, nonché agli agenti di polizia giudiziaria dello Stato, se autorizzati;

RITENENDO CHE

- la banca dati SDI è concepita come un'unica banca dati, dove i vari tipi di informazioni inerenti la pubblica sicurezza vengono alimentati in un unico formato;
- risulta utile supporto informatico per l'attività operativa delle polizie;
- il sistema consente di esplorare anche banche dati esterne collegate e permette di accedere ad una massa considerevole di informazioni, attraverso sia ricerche specifiche su singoli fatti, sia ricerche integrate;
- la banca dati SDI include vari schedari: auto rubate, documenti rubati/smarriti, permessi di soggiorno, precedenti di polizia, ...;

CONSIDERATO CHE

- nel 1993 (Decreto Legge n. 8/1993, convertito in Legge 68/1993), viene consentito l'accesso della Polizia Municipale allo schedario dei veicoli rubati;

- nel 2008 (Decreto Legge n. 92/2008, convertito in Legge 125/2008), l'accesso delle Polizie Municipali viene esteso anche allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti ed, in certi casi, alle informazioni su permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati;
- tale accesso viene subordinato a modalità stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- sentita l'ANCI, tale decreto non risulta essere stato mai adottato;
- ad oggi le Polizie Municipali accedono a SDI solo rispetto ai veicoli rubati;

TENENDO CONTO CHE

- le Polizie Municipali (PM) sono sempre più attive nell'ambito della polizia giudiziaria e, in particolare, sul fenomeno della violenza di genere e domestica, in quanto ambito che impatta sulla quotidianità della vita delle persone e che si manifesta in luoghi di normale presidio da parte della polizia locale (scuole, case, parchi, ...);
- a garanzia dell'efficacia dell'azione e per consentire la massima incisività possibile nell'attività di contrasto, necessita che le PM beneficino, al pari degli altri organi di polizia, degli strumenti operativi esistenti; ciò tanto più per la gestione dei casi in questione, ove la reiterazione delle condotte costituisce elemento imprescindibile e necessario per la configurabilità giuridica dei reati (maltrattamenti, stalking, ...);
- SDI appare indispensabile per la ricostruzione del percorso di violenza, annoverando tutte le condotte/condanne precedentemente messe in atto dall'autore;
- le PM già alimentano SDI (in quanto consegnano la copia dei fascicoli di polizia giudiziaria di propria trattazione ad apposito ufficio del Ministero dell'Interno, che carica le informazioni su SDI), nonostante la PM non possa beneficiare di tale banca dati;

INVITA

Il Sindaco e la Giunta ad operare presso gli organismi competenti, in raccordo con l'ANCI, al fine di consentire un'efficace azione di contrasto ai fenomeni criminosi, con particolare attenzione alla violenza sulle donne, affinché sia resa accessibile la banca dati SDI anche agli organi di polizia locale, permettendo tale possibilità quantomeno ai Comandi di Polizia Municipale delle Città Metropolitane e fatta salva l'osservanza delle doverose misure di sicurezza tecniche e gestionali/organizzative.
